

DISPOSIZIONE N. 33 DEL 7 OTTOBRE 2016

L'AMMINISTRATORE UNICO DI SVILUPPO TOSCANA S.p.A.

vista la Legge regionale 21 maggio 2008 n. 28 *“Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.”* e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 2 comma 2;

visto lo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A. e, in particolare, l'articolo 7 comma 1;

preso atto che, in data 19 settembre 2016 è stato notificato a Sviluppo Toscana S.p.A. il ricorso davanti al Tribunale di Firenze proposto da MARCO MANTENGOLI e in data 29 settembre 2016 è stato notificato a Sviluppo Toscana S.p.A. il ricorso davanti al Tribunale di Firenze proposto da SHWARZ FABIAN nei confronti della stessa Sviluppo Toscana S.p.A. per:

- l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con l'utilizzo della procedura ex artt. 55, 56 del D. Lgs. n. 104/2010 dei documenti da a) ad s) dei ricorsi;
- l'accertamento e la declaratoria della nullità ex art. 83 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 della clausola “firma digitale del documento (...)” dell'All. A al D.D. n. 3803 del 7/6/2016;
- la condanna delle P.A. intime al risarcimento dei danni causati alle ricorrenti dall'adozione dei provvedimenti impugnati;

richiamato l'articolo 7 comma 1 dello Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A. secondo il quale *“La Società è amministrata da un Amministratore Unico con funzioni di direzione della Società”*, tra le quali le decisioni in merito alla promozione e resistenza alle liti;

ravvisata la necessità e l'opportunità per Sviluppo Toscana S.p.A. di costituirsi nel giudizio in questione al fine di difendere e far valere le proprie ragioni, in considerazione anche dei termini ristretti imposti dal rito attivato dal ricorrente;

ritenuto di dover adottare tutti gli atti che dovessero rendersi necessari nel proseguimento della controversia in vista della migliore tutela degli interessi di Sviluppo Toscana S.p.A.;

richiamato al riguardo l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale 21 maggio 2008 n. 28 secondo il quale *“La società Sviluppo Toscana S.p.A. si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)”*;

Sviluppo Toscana S.p.A.

Sede legale

Via Cavour, 39
50129 Firenze

Società soggetta alla
direzione e al coordinamento
della Regione Toscana
Via di Novoli, 26
50127 Firenze

Capitale Sociale
€ 7.323.141 i.v.
N° Reg. Imprese di Firenze
C.F. e P.IVA 00566850459

DETERMINA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio di Sviluppo Toscana S.p.A. per il ricorso davanti al Tribunale di Firenze proposto da MARCO MANTENGOLI in data 19/9/2016 e da SHWARZ FABIAN in data 29/9/2016 nei confronti della stessa Sviluppo Toscana S.p.A. per:
 - l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con l'utilizzo della procedura ex artt. 55, 56 del D. Lgs. n. 104/2010 dei documenti da a) ad s) dei ricorsi;
 - l'accertamento e la declaratoria della nullità ex art. 83 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 della clausola “firma digitale del documento (...)” dell'All. A al D.D. n. 3803 del 7/6/2016;
 - la condanna delle P.A. intime al risarcimento dei danni causati alle ricorrenti dall'adozione dei provvedimenti impugnati;
2. di affidare la rappresentanza e difesa in giudizio di Sviluppo Toscana S.p.A. nella causa di cui trattasi all'Avvocatura Regionale per le motivazioni espresse in premessa;
3. di porre in essere tutti gli atti che dovessero rendersi necessari nel proseguimento della controversia in vista della migliore tutela degli interessi di Sviluppo Toscana S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Orazio Figura

